

-

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da avvocato Stabilito Abogado [OMISSIS], [OMISSIS] del Foro di Bolzano C.F. CHSSS [OMISSIS] con PEC [OMISSIS], difeso dal prof. avv. [OMISSIS] del Foro di Roma, C.F. [OMISSIS], con PEC [OMISSIS], presso il cui studio sito in [OMISSIS] è elettivamente domiciliato avverso alla decisione del Consiglio Distrettuale di

Disciplina di Trento emessa li 26.4.202, notificata a mezzo PEC in data 12.5.2021, con la quale è stata comminata la sanzione del richiamo verbale.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesca Palma svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avvocato stabilito abogado [OMISSIS] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione "Violazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 9, comma 2, dell'articolo 19, dell'articolo 53, commi 1 e 2, del codice deontologico vigente, per avere l'abogado [OMISSIS], in un procedimento in cui egli era parte assistita da altro avvocato e la controparte contumace, interloquito direttamente con il giudice in merito al procedimento in corso, inviandogli per email giurisprudenza e ulteriori considerazioni sulla vicenda oggetto di causa e, dopo essere stato invitato ad astenersi da ulteriori trasmissioni, inviandogli un'ulteriore mail di scuse, con cui precisava che quanto scritto era già stato esposto in giudizio"

Il procedimento trae origine da una segnalazione di un Giudice del Tribunale di Bolzano che lamentava di avere ricevuto dall'abogado [OMISSIS], fuori udienza, una mail corredata da precedenti giurisprudenziali, a sostegno di un ricorso ex art 700 cpc, assunto a riserva, in cui il medesimo abogado era parte ricorrente con il ministero di altro difensore. Il giudice rispondeva all'abogado invitandolo ad astenersi da tali irrituali comportamenti e questi rispondeva con una mail di scuse, cercando di giustificare il suo comportamento.

Informato dell'esposto, l'[OMISSIS] depositava una memoria nella quale rappresentava di aver agito come "parte" del processo e di non aver inteso violare norme deontologiche, tanto che si era subito scusato con il Giudice.

Nel corso del procedimento disciplinare l'incolpato depositava un'altra memoria eccependo che il procedimento disciplinare non si sarebbe potuto avviare contro una parte processuale solo per il fatto che era anche avvocato, pena la disparità di trattamento, con l'altra parte priva di qualifiche.

Il procedimento disciplinare seguiva il suo regolare corso con audizione dell'incolpato in data 11.11.2019 e del suo difensore e gli stessi ribadivano la tesi della disparità di trattamento tra la parte "comune". che rimarrebbe impunita se interpellasse il giudice fuori udienza, e la parte avvocato, soggetto invece a sanzione disciplinare. Nella successiva udienza venivano sentiti via teams due testi, il giudice [OMISSIS] e l'avv. [OMISSIS] per poi procedersi alla discussione del difensore; in quella sede l'incolpato rinnovava le sue scuse ed all'esito il CDD di Trento riteneva esistenti le violazioni degli artt. 2,9,19 e 53 CDF motivando che a nulla rilevava che i comportamenti addebitati fossero stati attuati nelle vesti di parte nel processo e non già come avvocato, in quanto anche la condotta tenuta nella dimensione privata, se idonea a pregiudicare l'immagine e la dignità della professione, è punibile ai sensi dell'ordinamento deontologico. Il CDD riteneva che si fosse trattato di un fatto comportamentale di lieve entità, con scuse immediate e comunque complessivamente scusabile, per cui ha ritenuto di applicare, ai sensi del comma 4 dell'art 22 CDF, il richiamo verbale.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo n. 4 motivi chiedendo che il CNF escludesse la violazione dell'art, 53 CDF e deliberasse il proscioglimento con la formula, "non esservi luogo a procedimento disciplinare" ai sensi dell'art. 52 c.1 lit a L.247/2012.

1.Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il dato della norma asseritamente violata e cioè l'art. 53 CDF, riferendosi all'avvocato e sancendo il divieto di colloquio con il Giudice di un procedimento civile in assenza del legale di controparte, si riferisce a due soggetti con la medesima funzione difensiva, mentre nel caso in esame l'incolpato ha agito come parte.

2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta *"la rilevanza della qualifica di parte (e non di avvocato difensore) per l'inapplicabilità della norma asseritamente violata"*.

Al di là del tenore letterale, il ricorrente rileva l'inapplicabilità del precetto deontologico allorquando l'avvocato sia solo parte, essendo difeso da diverso collega, per cui dovrebbe essere trattato come qualsiasi altro cittadino che agisce in giudizio.

3.Con il terzo motivo il ricorrente espone "ulteriormente sulla qualifica di parte (e non di avvocato difensore)" che lo stesso magistrato che ha presentato l'esposto nella mail aveva invitato l'avv. [OMISSIS] ad astenersi dal comunicare con lui direttamente ma di farlo "se non per il tramite del suo avvocato", per cui tale frase avrebbe rafforzato la sua tesi di avere agito esclusivamente da parte in causa.

4. Con il quarto motivo intitolato “sullo scopo della comunicazione al giudice” l’incolpato deduce che non vi era stata nessuna volontà di violare il contraddittorio con la controparte o di mancare di rispetto al magistrato, perché nel corso dell’udienza del procedimento ex art. 700 cpc si era già discusso dell’esistenza di decisioni giudiziarie che avevano accolto la possibilità di emissione di provvedimenti ex art. 700 cpc e la circostanza era stata confermata dall’avv. [OMISSIS] difensore nel procedimento civile, per cui l’invio della giurisprudenza serviva a facilitare la ricerca del giudice, senza introdurre nuovi temi di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che il provvedimento del CDD di Trento che ha individuato la sanzione nel richiamo verbale è impugnabile con ricorso al CNF in quanto trattasi di sanzione afflittiva irrogata all’esito di istruttoria e fase decisoria e per giurisprudenza ormai consolidata. Tra le tante, in tal senso, cfr., Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 301 del 15 luglio 2024, secondo la quale “Appare ormai consolidato il principio in base al quale che anche al richiamato verbalmente venga riconosciuto il diritto di insorgere avverso detto provvedimento in quanto lo stesso, pur non avendo natura di sanzione disciplinare, costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo (CNF 209/2021 ed altre). Ciò premesso se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Al contrario, se reso ai sensi art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014 e, dunque su proposta del Consigliere istruttore, l’iscritto può invece proporre opposizione entro trenta giorni avanti al medesimo CDD e chiedere che si proceda all’istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento”.

Ritiene questo Collegio che le censure di merito formulate avverso la decisione del CDD di Trento siano tutte infondate perché partono da un errato presupposto e verranno trattate congiuntamente in quanto tutte afferenti ai presupposti (oggettivi e soggettivi) dell’illecito disciplinare con motivazioni interconnesse. Con i primi tre motivi l’incolpato ha sostenuto che non può ritenersi integrata la violazione dell’art. 53 in quanto tale precetto disciplina i doveri che riguardano il rapporto tra avvocato e magistrato, e non sarebbe applicabile all’avvocato che agisce solo come “parte in causa” .

A tal proposito e in primo luogo si deve rilevare che il CDD di Trento ha ritenuto violati anche i precetti deontologici dettati dagli artt. 2 e 9 comma 2° CDF che, rispettivamente estendono l’ambito di applicazione delle disposizioni deontologiche “*anche ai*

comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense” (art.2 comma 1ultimo alinea) e stabiliscono doveri generali di probità, dignità, decoro e indipendenza “anche al di fuori dell’attività professionale (art.9 c.2 CDF). Tale argomento è, dunque, dirimente rispetto alle argomentazioni difensive, in piena conformità con la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Sez. Un., sentenza n. 26368 del 10 ottobre 2024 “L’art. 9 del codice deontologico impone all’avvocato di comportarsi con dignità e decoro anche al di fuori della vita professionale) e domestica (ex plurimis, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 311 del 05 Settembre 2024 “Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. (...) È principio consolidato che l’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione – e quindi anche nella dimensione privata e non solamente nell’esercizio professionale – con la dignità e il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e dal ruolo che ricopre nella società, ed in particolare che debba in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive.)

La violazione dell’art. 53 CDF costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione: al riguardo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale forense ha, difatti, chiarito che “*le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice, sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri*” (CNF sentenza n. 165 del 25 luglio 2023).

Tanto premesso, la giurisprudenza del CNF ha più volte ribadito che i generali doveri di lealtà, probità e decoro sono applicabili all’avvocato “*in ogni situazione – e quindi anche nella dimensione privata e non solamente nell’esercizio professionale*” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 05 Settembre 2024).

La tesi del ricorrente secondo cui, in base al tenore letterale dell’art. 53 CDF, la norma non sarebbe applicabile alle condotte poste in essere in qualità di parte del giudizio omette, quindi, di considerare, per un verso, che l’art. 2 del CDF estende espressamente

l'applicazione delle disposizioni deontologiche (nessuna esclusa) anche ai comportamenti nella vita privata, purché siano tali da pregiudicare l'immagine della professione forense e, per altro verso, che l'art. 9 CDF, di cui l'art. 53 costituisce esplicitazione, riguarda tutte quelle attività che, pur se realizzate nella dimensione privata, appaiono idonee a ledere i valori presidiati dalla norma. Sotto tale profilo, sia consentito rilevare che la decisione del CDD contiene un'ampia motivazione, laddove dà conto non solo, dell'accertamento del fatto materiale (non contestato dal ricorrente), ma anche dell'impossibilità di ritenere esclusa la condotta posta in essere in qualità di parte, dai precetti deontologici di cui al capo di incolpazione. Né appare fondata l'eccezione del ricorrente secondo cui la lettura (asseritamente) estensiva delle disposizioni deontologiche determinerebbe una disparità di trattamento con i soggetti, diversi dall'avvocato, parti del processo: come ben motivato dal CDD di Trento nella gravata decisione, intanto può dirsi sussistente una "disparità di trattamento", in quanto situazioni "analoghe" siano trattate in modo diverso: mancando l'analogia delle situazioni (essendo diversa la posizione dell'avvocato, sebbene parte assistita in un processo, da quella di un comune cittadino), neanche può validamente eccepirsi una "illegittima discriminazione".

Infine, quanto all'affermazione, contenuta nel quarto motivo di impugnazione, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna volontà di mancare di rispetto al magistrato ovvero di pregiudicare la posizione della controparte contumace (pag. 3 del ricorso), va ricordato che, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la c.d. *suitas* della condotta ai fini dell'addebito disciplinare: in altri termini, per integrare un illecito disciplinare è sufficiente la volontà consapevole dell'atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, la consapevolezza dell'illiceità della condotta (dolo o colpa) ed essendo sufficiente la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto; né l'illecito disciplinare è scriminato dalla buona fede (cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024).

Anche il trattamento sanzionatorio è stato correttamente applicato e motivato dal CDD di Trento, che tenuto conto della "*giovane età professionale*" e dell'atteggiamento processuale dell'incolpato, che pur sostenendo tesi a sua discolpa si è subito scusato del suo comportamento, nonché dell'assenza di precedenti ha ritenuto di applicare solo richiamo verbale

Pertanto, la decisione del CDD di Trento merita integrale conferma e condivisione nella motivazione e nel dispositivo

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà